Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1939 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 1910.
Estensione alla Scuola della Gioventù italiana del Littorio (G.I.L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù italiana del Littorio. Pag. 5962

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911.
Modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, riguardanti la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 5963

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1912.
Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile « Nicolò Tommaseo » di Zara . . . . Pag. 5963

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913.
Disposizioni circa le contrattazioni dei titoli a termine. Pag. 5964

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. Pag. 5964

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915.
Condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria . . . . Pag. 5965

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1916.
Trasformazione e concentrazione della Fondazione « Opera pia Spedalino di Sant'Antonio », in Pistoia, nel locale Ente comunale di assistenza . . . . Pag. 5965

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1917.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Carducci » di Roma . . . . . Pag. 5965

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1918.
Erezione in ente morale della Sezione di Padova dell'Istituto nazionale di cultura fascista con sede in Padova . . Pag. 5965

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1919.
Approvazione dello statuto dell'Ente « Museo Bicknell e Biblioteca Internazionale » di Bordighera . . . . . Pag. 5965

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1920.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Viterbo . . . . Pag. 5965

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Guido Cristini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Giuseppe Attilio Fanelli . . . . Pag. 5966

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Morello Morelli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Aldo Marchese . . . . Pag. 5966

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 dicembre 1939-XVIII.
Approvazione dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì. Pag. 5966

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1939-XVIII.
Regime delle importazioni dal 1° gennaio 1940 . Pag. 5966

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1939-XVIII.
Determinazione dei premi della Grande lotteria nazionale E. 42 . . . . Pag. 5967

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.
Inquadramento sindacale dell'Azienda Carboni Italiani. Pag. 5968

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire e gestire Magazzini generali . . . . . . Pag. 5968

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1939-XVIII.
Autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale nella zona Monte Tancia in provincia di Rieti. Pag. 5968

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1939-XVIII.
Disciplina, nella Zona franca del Carnaro, del trasporto via mare delle merci estere o assimilate con bastimenti di piccolo tonnellaggio . . . . Pag. 5969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Venaria Reale (Torino) . . . . Pag. 5970

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria in provincia di Pola . . . . Pag. 5970
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Roggia Piove » in provincia di Brescia . . . . Pag. 5970

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del prestito redimibile 5 per cento. . . . . Pag. 5970
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 5972
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5977

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Acireale (Catania), Casarano (Lecce), Lipari (Messina), Maglie (Lecce), Manerba (Brescia), Patti (Messina), Pozzolengo (Brescia), Rogliano (Cosenza) e Scigliano (Cosenza) . . . . Pag. 5978
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma) . . . . Pag. 5978
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo lucano Manna, Scojni, Farenga, Di Canio, con sede in Muro Lucano (Potenza) . . Pag. 5978

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso al posto d'insegnante di arte scenica e letteratura drammatica nel Regio conservatorio di musica di Parma. Pag. 5978
Concorso al posto d'insegnante di arte scenica nel Regio conservatorio di musica di Napoli . . . . . . Pag. 5980

Ministero degli affari esteri: Concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero esteri . . . . Pag. 5981

Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 5983

Regia prefettura di Campobasso: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 5984

Regia prefettura di Frosinone: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . Pag. 5984

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 30 DICEMBRE 1939-XVIII:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1921.
Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma.

LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922.
Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno.

LEGGE 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923.
Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Aumento del numero delle cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale e di altri Istituti e Scuole, messe a concorso col decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII e proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso medesimo.
Concorsi a 22 posti di istitutore, a 4 posti di istitutrice e a 12 posti di vice economo nei Convitti nazionali.
Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.
Concorsi a otto posti di macchinista e a 50 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione.
(5623 - 5624 - 5625 - 5626)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Società anonima Verbano per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1939-XVIII. — **Prestito della Repubblica Polacca 7 % - 1924:** Rettifica. — **Sac. an. Cave di S. Vittore, in Balangero:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1939-XVIII. — **Soc. an. « Gioachino Zapfi S. A. », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Treviglio:** Obbligazioni del prestito comunale 5 %, emissione 1926, sorteggiate l'11 dicembre 1939-XVIII. — **Comune di Cogoleto:** Cartelle del prestito municipale unificato sorteggiate il 15 dicembre 1939-XVIII. — **Cartiere Burgo, società anonima, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 16 dicembre 1939-XVIII. — **Comune di Rossiglione:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1939-XVIII. — **Funivie Savona-S. Giuseppe, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero, Gozzano Uniti, in Borgomanero:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Sant'Olcese:** Titoli del prestito comunale 1924-25 sorteggiati per il rimborso. — **Città di Chiavari:** Obbligazioni del prestito civico 1904 1905-1912 sorteggiate nella 44ª estrazione. — **Provincia di Verona:** Obbligazioni della Ferrovia Verona-Caprino Garda sorteggiate il 22 dicembre 1939-XVIII. — **Soc. an. coop. Elettrica Arizzano, in Verbania-Intra:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. « Dr. A. Wander S. A. », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società ligure di navigazione:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 1910.
Estensione alla Scuola della Gioventù italiana del Littorio (G.I.L.) di specializzazione militare in Bolzano delle disposizioni riguardanti i collegi della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese alla scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed alla scuola tecnica, facenti parte della « Scuola della Gioventù italiana del Littorio di specializzazione militare » in Bolzano, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 255, concernente la sistemazione delle scuole medie dei collegi della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dall'anno scolastico 1939-XVII-1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911.
Modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, riguardanti la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale delle imposte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è sostituito il seguente:

« La Commissione centrale è composta di un presidente e di venticinque membri, cinque dei quali con funzioni di vice-presidenti, tutti nominati dal Ministro per le finanze.

« Essa è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

« Il presidente ed i vice-presidenti, sono scelti fra i membri del Senato del Regno.

« Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie:
a) consiglieri di Stato;
b) consiglieri della Corte dei conti;
c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;
d) avvocati dello Stato aventi grado non inferiore al quarto;
e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione in attività di servizio o a riposo.

« I membri della Commissione centrale, esclusi il presidente ed i vice-presidenti, cessano dalla carica col compimento del settantesimo anno di età.

« Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità la costituzione di altre sezioni.

« Ciascuna sezione è composta di un vice-presidente e di quattro membri e nella stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

« La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengano necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

« Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

« Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte: nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni: nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio, prevale il voto del presidente.

« Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

« Per quanto non sia espressamente innovato dal presente articolo, continuano ad essere applicate per la composizione ed il funzionamento della Commissione centrale le norme attualmente in vigore ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge avranno vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1912.
Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile « Nicolò Tommaseo » di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa per la costruzione e l'arredamento della nuova sede del Convitto nazionale femminile di Roma per l'importo complessivo di L. 8.650.000; a tale scopo è autorizzata la cessione in permuta della sede attuale alla impresa assuntrice dei lavori al prezzo di stima di L. 4.350.000 e la iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma rispettivamente di L. 2.000.000, per l'esercizio 1939-1940, di lire 1.500.000, per l'esercizio 1940-1941 e di lire 800.000, per l'esercizio 1941-1942.

Art. 2.

La cessione in permuta di cui all'articolo 1 sarà effettuata mediante convenzione tra lo Stato, rappresentato dai Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, e la impresa assuntrice dei lavori.

Art. 3.

E' autorizzata la iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire un milione da ripartirsi in parti uguali negli esercizi 1939-1940 e 1940-1941 quale contributo dello Stato, per la costruzione della nuova sede del Convitto maschile « Nicolò Tommaseo » di Zara, eretto in ente morale con R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2169. Tale contributo sarà corrisposto all'Ente interessato in base all'avanzamento dei lavori confermato dal Genio civile.

Art. 4.

La convenzione di cui all'art. 2 beneficia delle norme stabilite per i contratti delle Amministrazioni statali nei riguardi delle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad approvare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913.
Disposizioni circa le contrattazioni dei titoli a termine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 950, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1657, è modificato come di seguito:

« Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre che le operazioni a termine sui titoli non possano essere effettuate se non contro deposito dei titoli stessi o della relativa copertura in contanti nella misura che sarà di volta in volta determinata e per il periodo di tempo ritenuto opportuno in relazione alle condizioni del mercato, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione. Analoga facoltà ha il Ministero delle Finanze per le operazioni a premio e per i riporti.

« I contratti di borsa a termine conclusi senza che nessuna delle due parti abbia effettuato il deposito non sono validi.

« Qualora il deposito sia stato eseguito da una sola delle due parti, questa ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto o di domandarne lo scioglimento ».

Art. 2.

I documenti sostitutivi dei titoli che provvisoriamente non si trovino in possesso del venditore a termine, perchè depositati per la partecipazione ad assemblee societarie, per l'esercizio di diritti di opzione o per le operazioni di tramutamento al portatore, sono validi per il deposito di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli agenti di cambio, le banche, i commissionari ed in genere tutti gli operatori di borsa che trasgrediscono alle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge sono sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, all'art. 20 del regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, all'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e all'art. 16 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 14.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. **1915.**

Condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in relazione alla presente situazione internazionale ed alle sue conseguenze economiche, di provvedere alla tutela del patrimonio italiano all'estero anche mediante la concessione di condono delle pene pecuniarie per le infrazioni in materia di denuncia, offerta e cessione di titoli e crediti esteri, o titoli italiani emessi all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non si farà luogo all'applicazione di pene pecuniarie e di altre sanzioni amministrative nei confronti dei cittadini, delle società, delle ditte e delle persone giuridiche di qualsiasi natura che non avendo fino ad ora ottemperato all'obbligo dell'offerta, denuncia e cessione di crediti o titoli esteri, o titoli italiani emessi all'estero, ai sensi dei Regi decreti-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, e 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, convertiti in legge con la legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, e del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, convertito con la legge 8 aprile 1937, n. 534, adempiranno all'obbligo stesso entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'offerta, la denuncia e la cessione prevedute dal comma precedente potranno essere effettuate presso la sede centrale o presso una delle seguenti filiali della Banca d'Italia: Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari.

L'offerta, la denuncia e la cessione suddette potranno essere eseguite anche per conto di terzi, secondo le modalità che saranno all'uopo dettate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nela Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. **1916.**

Trasformazione e concentrazione della Fondazione « Opera pia Spedalino di Sant'Antonio », in Pistoia, nel locale Ente comunale di assistenza.

N. 1916. R. decreto 22 settembre 1939-XVII, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Opera pia Spedalino di Sant'Antonio », in Pistoia viene trasformata e concentrata nel locale Ente comunale di assistenza sotto la nuova denominazione « Asilo notturno femminile di S. Antonio » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. **1917.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Carducci » di Roma.

N. 1917. R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Carducci » di Roma viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. **1918.**

Erezione in ente morale della Sezione di Padova dell'Istituto nazionale di cultura fascista con sede in Padova.

N. 1918. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la Sezione di Padova dell'Istituto nazionale di cultura fascista, con sede in Padova viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. **1919.**

Approvazione dello statuto dell'Ente « Museo Bicknell e Biblioteca Internazionale » di Bordighera.

N. 1919. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Ente « Museo Bicknell e Biblioteca Internazionale » di Bordighera.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. **1920.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Viterbo.

N. 1920. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Viterbo è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Guido Cristini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Giuseppe Attilio Fanelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Guido Cristini, quale vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1939-XVIII, col quale il fascista Guido Cristini cessa dalla carica predetta e viene nominato, in sua vece, il fascista Giuseppe Attilio Fanelli;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guido Cristini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Attilio Fanelli per la carica di vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5577)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Morello Morelli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Aldo Marchese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Morello Morelli quale segretario federale di Asmara;

Visto il proprio decreto recante la data 10 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Morello Morelli cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Asmara e viene nominato, in sua vece, il fascista Aldo Marchese;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Morello Morelli cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Aldo Marchese, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Asmara e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto ha esecuzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5592)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 dicembre 1939-XVIII.

Approvazione dello statuto della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 maggio 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto Reale 13 maggio 1893, n. 87, e modificato con successivi decreti 16 giugno 1907, n. 254, 4 settembre 1908, n. 428, 5 settembre 1909, n. 343, 22 giugno 1911, n. 768, 26 luglio 1917, n. 9220, 24 febbraio 1921, n. 351, 8 febbraio 1923, n. 344, 16 ottobre 1924, n. 1788;

Vedute le deliberazioni, in data 27 settembre 1939-XVII, del Consiglio di amministrazione, e in data 7 ottobre 1939 dell'assemblea dei soci della Cassa dei risparmi predetta;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, allegato al presente decreto e composto di n. 66 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5593)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1939-XVIII.

Regime delle importazioni dal 1° gennaio 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329;

Visto il decreto Interministeriale 24 giugno 1936-XIV, modificato con i decreti Interministeriali 26 dicembre 1936-XV, 30 dicembre 1937-XVI, 28 gennaio 1938-XVI e 24 maggio 1938-XVI;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1940 tutte le merci, la cui importazione in deroga alle vigenti restrizioni di carattere economico è attualmente consentita direttamente dalle dogane sulla base delle importazioni dell'anno 1934, vengono sottoposte al regime della licenza e comprese pertanto alla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1936-XIV successivamente modificata.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda le merci di libera importazione comprese nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329, modificata con decreto del Capo del Governo 19 novembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1939-XVIII.
Determinazione dei premi della Grande lotteria nazionale E. 42.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione della Lotteria nazionale E. 42;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La massa dei premi della Grande lotteria nazionale E. 42 per la seconda manifestazione è determinata nella somma fissa di L. 9.000.000, qualunque sia il ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 2.

La detta somma di L. 9.000.000 è distribuita come segue:

1) Primo premio di L. 3.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, primo estratto;

2) Secondo premio di L. 1.000.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, secondo estratto;

3) Terzo premio di L. 500.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, terzo estratto;

4) Quarto premio di L. 300.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, quarto estratto;

5) Quinto premio di L. 200.000 al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze, quinto estratto;

6) Dieci premi da L. 100.000 cadauno ai possessori dei dieci biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratto sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo;

7) Dieci premi da L. 50.000 cadauno ai possessori dei dieci biglietti venduti le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo;

8) Cinquanta premi da L. 20.000 cadauno ai possessori dei cinquanta biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti dal ventiseesimo al settantacinquesimo;

9) Cento premi di consolazione da L. 10.000 cadauno ai possessori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, estratti dopo i primi 75 premi;

10) Premio di L. 100.000 al venditore del biglietto vincente il primo premio;

11) Premio di L. 40.000 al venditore del biglietto vincente il secondo premio;

12) Premio di L. 25.000 al venditore del biglietto vincente il terzo premio;

13) Premio di L. 15.000 al venditore del biglietto vincente il quarto premio;

14) Premio di L. 10.000 al venditore del biglietto vincente il quinto premio;

15) Dieci premi da L. 3000 cadauno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 100.000;

16) Dieci premi da L. 1500 cadauno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 50.000;

17) Cinquanta premi da L. 1000 cadauno ai venditori dei cinquanta biglietti vincenti i premi da L. 20.000;

18) A favore di tutte le Provincie che non avranno conseguito alcuno dei premi sopra indicati è assegnata la somma di L. 215.000 da dividersi in ragione del numero dei biglietti venduti in ciascuna Provincia con un minimo di L. 2000 e con un massimo che non superi l'ammontare del premio di consolazione, e cioè L. 10.000.

Qualora ad una Provincia, tenuto conto del numero dei biglietti venduti, dovesse spettare un premio superiore all'anzidetta cifra, la somma relativa sarà ripartita in uno o più premi da L. 10.000 ciascuno a favore del biglietto venduto estratto primo, secondo, terzo, ecc., le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze, e la rimanenza sarà assegnata all'ultimo estratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5541)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII.
Inquadramento sindacale dell'Azienda Carboni Italiani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione e svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Azienda Carboni Italiani;

Considerato che l'Ente predetto, in virtù del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la produzione e il consumo del carbon fossile nazionale e che tale scopo persegue esplicando attività economiche in regime di concorrenza;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Azienda Carboni Italiani.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale del personale dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire e gestire Magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158;

Visto il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la domanda in data 26 gennaio 1939-XVII, presentata dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Reggio Emilia Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Viste le deliberazioni 1° marzo 1939-XVII e 28 novembre 1939-XVIII del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia, con le quali si dà parere favorevole circa la concessione dell'autorizzazione suddetta e si approvano il regolamento e le tariffe che dovranno applicarsi ai depositi effettuati negli istituendi Magazzini generali;

Visto il parere favorevole del Comitato dei Ministri in data 15 dicembre 1938-XVII, circa l'assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, della gestione dei Magazzini generali succitati;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad istituire e a gestire in Reggio Emilia Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Alle merci depositate nei suddetti Magazzini generali si applicano il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia con le deliberazioni 1° marzo 1939-XVII e 28 novembre 1939-XVIII del Comitato di presidenza.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia è incaricato di vigilare sulla esecuzione del presente decreto, nonchè in genere, sul funzionamento degli istituendi Magazzini generali.

Detto Consiglio proporrà, entro sei mesi, al Ministero, l'ammontare e la forma della cauzione, da prestarsi dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia a' sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(5542)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1939-XVIII.
Autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale nella zona Monte Tancia in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII con il quale, ai sensi dell'art. 24 della sopra citata legge, è stato disposto il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti;

Vista la domanda in data 4 dicembre 1939-XVIII del presidente della Sezione di Poggio Mirteto dell'Associazione provinciale cacciatori, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode, Colle Lerici delimitata dai seguenti confini: quote 840, 1010, 1174, 1282, 1280, 802, 740, 908, 913, 902, 901, 786, 960, 932, onde ridurre il numero di detti selvatici allo scopo di protezione delle colture agrarie;

Visto il parere della Commissione venatoria provinciale di Rieti, in data 11 dicembre 1939, posto in calce alla domanda medesima;

Decreta:

Fermo restando il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII, la Commissione venatoria provinciale di Rieti è autorizzata ad effettuare, d'accordo con la Sezione di Poggio Mirteto dell'Associazione provinciale cacciatori e limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode e Colle Lerici come alle premesse, le battute di caccia al cinghiale necessarie ad uccidere n. 20 capi di detta selvaggina.

I giorni nei quali verranno effettuate tali battute dovranno essere resi tempestivamente noti a mezzo della stampa e alle battute stesse potranno parteciparvi tutti i cacciatori della Provincia, muniti di regolare permesso di caccia, che ne facciano domanda alla Commissione venatoria provinciale.

La Commissione venatoria provinciale, sempre d'accordo con la Sezione di Poggio Mirteto dell'Associazione provinciale cacciatori, stabilirà, di volta in volta, il numero dei cacciatori che potranno prendervi parte secondo l'ordine di precedenza delle domande.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5543)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1939-XVIII.
Disciplina, nella Zona franca del Carnaro, del trasporto via mare delle merci estere o assimilate con bastimenti di piccolo tonnellaggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, che istituisce la Zona franca del Carnaro;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1794, che estende il regime di Zona franca alle isole del Carnaro;

Decreta:

Art. 1.

Ai capitani di bastimenti di portata non superiore alle trenta tonnellate di stazza netta che esercitano il cabotaggio tra gli scali della Zona franca del Carnaro e che trasportano, oltre a merci nazionali, anche merci estere oppure merci provenienti dal libero commercio della Zona franca, assimilate alle merci estere, può essere consentito di provvedersi, anzichè del manifesto di partenza valevole per un solo viaggio, prescritto dagli articoli 143 e seguenti del regolamento doganale, di manifesto valevole per tutti i viaggi che sono da compiersi in un trimestre dagli scali anzidetti e rinnovabile per uguale periodo ad ogni scadenza.

Questa agevolezza è subordinata alla condizione che per merci estere o assimilate, iscritte a manifesto a cura della dogana presso la quale se ne effettua l'imbarco e con riferimento alle bollette doganali da cui sono scortate, il capitano ottenga sul manifesto medesimo l'attestazione di regolare sbarco da parte della dogana di destinazione.

Art. 2.

Ai capitani dei bastimenti addetti alle linee di cabotaggio che, alla data della entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1794, erano esercitate in regime di concessione, possono essere mantenute le speciali agevolezze in vigore per il cabotaggio nelle nuove Provincie osservate le norme e le condizioni stabilite dall'Amministrazione per l'esercizio delle linee « concessionate » tra gli scali della Zona franca.

Qualora però alle linee stesse venissero adibiti bastimenti di portata non superiore alle trenta tonnellate di stazza netta, l'Amministrazione può nell'atto di concessione prescrivere che il trasporto di determinate merci, anche se provenienti dal libero commercio della Zona franca, sia vincolato al pari che il trasporto delle merci estere, a bolletta di cauzione.

La prescrizione di cui al precedente comma è sempre da farsi per il trasporto degli spiriti, dei liquori, del caffè, dello zucchero, dei prodotti zuccherati e degli altri generi coloniali e droghe nominati nella categoria 5ª della vigente tariffa doganale, ad eccezione delle piccole quantità di tali generi che sono portate dai viaggiatori o che costituiscono la normale provvista di bordo.

Art. 3.

Il trasporto da una località all'altra delle isole costituite in Zona franca, su battelli di portata non superiore alle trenta tonnellate di stazza netta, dei prodotti naturali delle isole stesse destinati ai mercati locali, nonchè delle piccole quantità di merci, provenienti dal libero commercio della Zona franca che costituiscono il normale approvvigionamento delle popolazioni dimoranti lontano dai centri abitati e con questi comunicanti principalmente od esclusivamente per via di mare, può effettuarsi, nei limiti di quantità e di qualità che saranno stabiliti dall'Amministrazione, anche senza la scorta di bollette doganali.

Il capitano o padrone della barca deve peraltro provvedersi del manifesto di cui al precedente articolo, dichiarare alla dogana le merci da trasportare ad ogni viaggio, per farle iscrivere sul manifesto medesimo e ottenere su quest'ultimo l'attestazione di sbarco da parte della dogana di arrivo.

Se i trasporti considerati in questo articolo debbono effettuarsi da o per località che sono sprovviste di uffici doganali, il capitano o padrone di barca può esservi autorizzato da speciale licenza rilasciata dalla dogana e valevole per un anno. Il capitano o padrone di barca ha l'obbligo di seguire gli itinerari che nella licenza sono prescritti e di limitare i trasporti, per qualità e quantità, alle merci che nella licenza stessa sono indicate.

In ogni caso, nei trasporti che, a norma di questo articolo, possono effettuarsi senza scorta di bollette doganali, i capitani o padroni di barca quando navigano nelle acque che fronteggiano la costa del territorio doganale debbono tenersi a non più di due miglia e mezzo dalle coste delle isole. Tale distanza è ridotta ad un miglio nel canale della Faresina, tra la punta Ladri e la punta Jablanez dell'isola di Cherso.

Art. 4.

Le agevolezze previste nei precedenti articoli non si consentono a persone che abbiano commesso contrabbando o che siano imputate di contrabbando; sono revocate quando vengano meno le condizioni prescritte e possono essere sospese fino alla durata di un anno alle persone che ne abbiano fatto irregolare uso.

La sospensione è stabilita con decreto dell'Intendenza di finanza su proposta del direttore della Circoscrizione doganale.

La concessione è sospesa di diritto, senza che occorra il decreto dell'Intendenza, quando non sia certificato il regolare sbarco delle merci estere, o assimilate, inscritte a manifesto, fino a tanto che non sia accertato il regolare esito delle merci stesse.

Quando, nei casi previsti all'art. 1, oltre a mancare le attestazioni di sbarco, manchi anche il certificato di scarico delle bollette emesse a scorta delle merci estere o assimilate, il capitano è chiamato a rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 80 della legge doganale indipendentemente dalle responsabilità spettanti allo speditore o al garante del trasporto e salvo che non sia accertato reato di contrabbando.

Il capitano o padrone di barca che nei casi previsti dall'art. 2 trasporti merci di qualità diversa o in quantità maggiore di quella inscritta a manifesto o indicata sulla licenza rilasciata dalla dogana, oppure devii dall'itinerario da questa prescritto o sia sorpreso a navigare verso le coste del territorio doganale, fuori delle acque litoranee delle isole costituite in Zona franca, è denunciato per contrabbando a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, salvo che, sia comprovata la forza maggiore o, per altre circostanze di fatto si possa escludere il proposito di commettere il reato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(5579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Venaria Reale (Torino).

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 22 dicembre 1939-XVIII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare in Venaria Reale (Torino) un terreno da adibire alla costruzione della sede del poliambulatorio di quelle Mutue.

(5549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria in provincia di Pola

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 20 dicembre 1939-XVIII, n. 6390, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria, con sede in Capodistria, provincia di Pola ed è variata la denominazione dell'ente in quella di « Consorzio per la bonifica dell'Istria ».

(5553)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Roggia Piove » in provincia di Brescia

Con decreto Ministeriale 20 dicembre 1939-XVIII, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Roggia Piove, con sede in Brescia, deliberato nella assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Brescia il 21 febbraio 1937-XV.

(5554)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 33946 (serie 2ª) 923984, 924058 (serie 3ª), 43533, 43588 e 43639 (serie 9ª) le prime cinque di lire 233,35 ciascuna e la sesta di lire 233,25, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 28 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trivento pel versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scarano Gaetanina fu Camillo secondo l'art. 76 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Scarano Gaetanina fu Camillo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 280457 (serie 3ª) di L. 133,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art 198 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 280458 (serie 3ª) di L. 12,30 rilasciata il 20 maggio 1937 dall'Esattoria comunale di Campo nell'Elba (Livorno) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Osea fu Costanzo sull'art. 82 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Galli Osea fu Costanzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effeti della consegna dei titoli suddetti a Galli Antonio fu Osea delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 3 agosto 1939 XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 624364 di L. 166,75 e n 624389 di L 166,65 rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di M Leone di Fermo (Ascoli Piceno) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Funari Vincenzo fu Sebastiano sull'art 21 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Funari Vincenzo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 844168 di L. 266,40 emessa il 7 febbraio 1938 dall'Esattoria di Alzate Brianza del comune di Brenna per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Maria fu Gaetano usufruttuario e Trezzi Giuseppe, Enrico, Aldo, Emilio fu Carlo ed altri, secondo l'art 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Trezzi Giuseppe fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 338564, serie 2ª n. 821334 e serie 4ª n. 429724 di L. 183,35 ciascuna le prime due e L. 183,25 la terza, emesse dall'Esattoria comunale di Scandiano rispettivamente il 30 marzo, 30 aprile e 29 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Regnani Francesco, Marco, Bruno fu Primo prop. e Burani Ottavia-Luigia fu Davide ved. Vignani usuf. parz. sull'art. 350 del ruolo terreni di detto Comune, con delega la prima a Regnani Marco fu Primo e le altre due a Regnani Francesco fu Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna a Regnani Francesco fu Primo dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 807215 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 10 aprile 1937 dalla esattoria di S. Vito Romano pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pacini Nicolò fu Nicolò per l'articolo 88 fabbricati comune S. Vito Romano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Pacini Nicolò.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 483236 di L. 83 emessa il 18 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di Cento per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maini Luigi fu Ubaldo secondo l'art. 279 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summentovato Maini Luigi fu Ubaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 608130 di L. 150 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico, secondo l'articolo 9607-2 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai suddetti Garbini Andrea, Salvatore ed Ubaldo di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, numero 2446 di L. 100 emessa il 15 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Gragnano per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fortunato Raffaele fu Agostino, secondo l'art. 245 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Raffaele Fortunato fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 226890 (serie 1ª) e 812873 (serie 2ª), rispettivamente di L. 83,50 e 416,50, rilasciate dell'Esattoria consorziale di Imperia pel versamento della prima e della seconda a sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Francesco e Domenica fu Domenico, secondo l'articolo 83 del ruolo terreni del comune di Chiusanico, con delega a Ginulla Giovanni fu Giobatta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numeri 561724 e 561725 di L. 35 la prima e L. 33 la seconda, emesse il 15 aprile 1937 dall'Esattoria di Valdobbiadene del comune di Vidor per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rizzetto Fiori e Lodi di Ermenegildo e Cozza Maria fu Eliseo in Rizzetto, secondo l'art. 156 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rizzetto Ermenegildo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, numero 432092 di L. 133,35 emessa il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Villabate per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lincastri Salvatore fu Giovanni secondo l'art. 36 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Lincastri Salvatore fu Giovanni, via Bentivegna, Villabate, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3501)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % Id.	254579 451986	175 — 35 —	*Veritieri* Antonio *fu Antonio*, dom. a Roma, con ipoteca a favore dello Stato.	*Veritiero* Antonio di *ignoti*, dom. a Roma, con ipoteca a favore dello Stato.
Cons. 3,50 %	853641	105 —	*Bertolone* Giovanni, Enrico, Evelina e *Carla* fu Angelo, eredi indivisi di Gregotti Marianna fu Giovanni in *Bertolone*, dom. in Sartirana Lomellina (Pavia).	*Bertoloni* Giovanni Enrico, e *Maria-Carlotta Enrichetta* fu Angelo, eredi indivisi di Gregotti Marianna fu Giovanni in *Bertoloni*, dom. in Sartirana Lomellina (Pavia)
P. N. 5 %	8397	250 —	Gavello Giovanna fu *Luigi*, moglie di Terzuolo Giovanni, dom. in Alessandria.	Gavello Giovanna fu *Angelo-Luigi*, moglie di Terzuolo Giovanni, dom. in Alessandria
P. R. 3,50 % (1934)	356900	2009 —	Gaudio *Maria* di Luigi, dom. in Lago (Cosenza) vincolato come dote della titolare pel matrimonio con Posteraro Guglielmo.	Gaudio *Assunta-Maria* di Luigi, dom. in Lago (Cosenza) vincolato, come contro.
Id.	36756	437,50	Cinotto *Costante* fu *Battista*, dom. a Canischio (Torino).	Cinotto *Costanzo* fu *Giovanni Battista*, dom. a Canischio (Torino).
Id.	64000	574 —	Cinotto Costanzo fu *Battista*, dom. a Canischio (Torino)	Cinotto Costanzo fu *Giovanni-Battista*, dom. a Canischio (Torino).
P. R. 3,50 %	510363	91 —	Marengo Giovanni fu Giuseppe, dom. a Boves (Cuneo) con usufrutto vitalizio a favore di Marengo *Albina* fu Giuseppe in Giraudo Filippo, dom. a Boves (Cuneo).	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Marengo *Barbara-Maria* fu Giuseppe in Giraudo Filippo, dom. a Boves (Cuneo).
Id.	510364	91 —	Marengo Marietta fu Giuseppe in Otto Tommaso, dom. a Boves (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510365	91 —	Bosio Bartolomeo fu Antonio, dom. a Millesimo (Savona) con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510366	91 —	Bosio Mario fu Antonio, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510367	91 —	Bosio Michele fu Antonio, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510368	91 —	Castagna Giovanni fu Domenico, dom. a S. Albanc Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	510369	91 —	Castagna Paolina fu Domenico, nubile, dom. a S. Albano Stura (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro. con usufrutto come sopra.
Id.	510370	91 —	Castagna Margherita fu Domenico in Ferraris Giovanni-Battista, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 %	752330	38,50	*Zevola Angelina* fu Antonio, moglie di Arena Gregorio fu Diego, dom. a Napoli, col vincolo dotale.	*Zevolo Maria-Angela* fu Antonio, moglie di Arena Gregorio fu Diego, dom. a Napoli. Col vincolo dotale.
B. T. 1940 Id. Id. Id.	Serie I 2119 Serie II 1601 Serie II 1600 Serie V 2127	Cap. 3.000 — » 55.000 — » 100.000 — » 10.000 —	Rusca Maria-Laura fu Giovanni-Battista-Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Doria* Camilla fu Giacomo ved. Rusca, dom. a Genova.	Rusca Maria-Laura fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Oria* Camilla fu Giacomo ved. Rusca, dom. a Genova.
Id.	Serie I 2120 Serie IV 1568 Serie V 128	» 6.000 — » 40.000 — » 10.000 —	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio del presente buono che spetta alla sig.ra *Doria* Camilla fu Giocomo ved. Rusca, dom. in Genova, giusta domanda in data 20-5-35 a firma Cassanello Paolo.	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio del presente buono che spetta alla signora *D'Oria* Camilla fu Giacomo, ecc.... come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	342788	175 —	Seita Giovanna fu Vincenzo, moglie di Rapetti Pancrazio, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Merlopich Teresa fu *Pietrantonio* ved. di Baima *Cleto*, dom. a Nole Canavese.	Come contro, con usufrutto a Merlopich Teresa fu *Antonio* ved. di Baima *Bernardo-Cleto*, dom. a Nole Canavese.
Id.	320684	700 —	Merlo-Pich Giuseppe di Giovanni, dom. a Nole (Torino), con usufrutto a favore di Merlo-Pich Teresa fu Antonio, moglie di Baima *Cleto* fu Costantino, dom. a Nole.	Come contro, con usufrutto a favore di Merlo-Pich Teresa fu Antonio, moglie di Baima *Bernardo-Cleto* fu Costantino, dom. a Nole.
Id. Id.	327819 331249	350 — 350 —	Come sopra, con l'usufrutto a Merlopich Teresa fu Pietro-Antonio, moglie di Beima Cleto fu Costantino, dom. a Nole.	Come sopra, con l'usufrutto a Merlopich Teresa fu Pietro-Antonio, moglie di Beima Cleto fu Costantino, dom. a Nole.
P. R. 3,50 % (1934)	17897	10,50	*De Sanctis Elda* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fusi Racilia vedova *De Sanctis*, dom. a Massa Marittima (Grosseto).	De *Santis* Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fusi Racilia vedova *De Sanctis*, dom. a Massa Marittima (Grosseto).
Id. Id.	20976 59018	28 — 24,50	Castagnino Enrico fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Teresa*, ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Rosa* ved. ecc., come contro.
Id.	42453	70 —	Castagnino Enrico fu Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Castagnino Enrico fu Zaverio, *minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Rosa, ved. di Castagnino Zaverio*, dom. a Garessio.
P. R. 3,50 %	477186	280 —	Matranga Carmelo fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Burri Ida, domiciliata in Lodi, con usufrutto a Vilardo *Salvatrice*, moglie di Matranga Carmelo, domiciliata in Monreale (Palermo).	Come contro, con usufrutto a Vilardo *Salvadora*, ecc., come contro.
Id.	477187	280 —	Matranga Alessandro fu Rosario, minore, ecc., con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	109555	35 —	Cottone Rosalia fu Gregorio, moglie di Cirino Giovanni, dom. a Palermo, con usufrutto a *Bavuso* Maria-Stella fu Giuseppe, ved. Cottone Salvatore.	Come contro, con usufrutto a *Bauso* Maria-Stella fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	109558	35 —	Cottone Angela fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre Parrotta Rosina fu Giacinto, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	109560	35 —	Cottone Benedetto fu Gregorio, minore, ecc., con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	234107	350 —	Scerre *Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.	Scerre *Nicodemo-Giuseppe* fu Saverio, dom. a Caltanissetta.
Rendita 5 % (1935)	160488	1125 —	*Bellegati Igina* fu Luigi, in Berra, domiciliata a Montecchio Emilia (Reggio Emilia).	*Belettati Igina-Eleonora* fu Luigi, *nubile*, dom. a Montecchio Emilia (Reggio Emilia).
P. R. 3,50 %	363221	140 —	Alberti Agostino fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Pepino Anna vedova Alberti, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Viotti Anna* fu Stefano, ved. di Alberti *Chiaffredo* Pietro e moglie di Gay *Antonio*, dom. a Cuneo e Pepino Anna fu Giacomo, ved. di Alberti Lorenzo.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Viotto Anna-Maria* fu Stefano, ved. di Alberti *Alberto-Pietro-Gioffredo* e moglie di Gay *Giovanni* Antonio, dom. a Cuneo e Pepino Anna fu Giacomo ved. di Alberti Lorenzo.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 % (1934)	854256 511883	2170 — 612,50	*Noemi Gaetano* di Enrico, dom. a Sapri (Salerno).	*Gaetani Noemi* di Enrico, dom. a Sapri (Salerno).
P. R. 3,50 %	290445	87,50	Vicari Lidia fu Umberto, moglie di Sartori Camillo, dom. ad Invorio (Novara), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Sartori *Rosa* fu Pietro ved. Vicari Giovanni, dom. a Invorio (Novara).	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Sartori *Maria-Teresa-Rosa* fu Pietro ved. Vicari Giovanni, dom. a Invorio (Novara).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	160325	510 —	Bartesaghi Giuliana fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Rovagnati Teresa *fu* Giuseppe, vedova Bartesaghi.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Rovagnati Teresa *di* Giuseppe, vedova Bartesaghi.
Id.	160326	170 —	Come sopra, con usufrutto a Rovagnati Teresa *fu* Giuseppe vedova Bartesaghi.	Come sopra, con usufrutto a Rovagnati Teresa di Giuseppe vedova Bartesaghi.
Id.	160327	510 —	Bartesaghi Anna-Maria fu Angelo, minore, ecc., come sopra.	Bartesaghi Anna-Maria fu Angelo, minore, ecc., come sopra.
Id.	160328	170 —	Come la precedente, con usufrutto come sopra.	Come la precedente, con usufrutto come sopra.
Id.	139007	65 —	Squadrito *Pasqualina* di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gualtieri Sicaminò (Messina), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mannino Tommaso fu Pasquale, dom. in Gualtieri Sicaminò (Messina).	Squadrito *Pasqualino* di Antonino, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	368329	525 —	Cazzaniga *Alfonsina* di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Amiotti Caterina fu Lorenzo, ved. in prime nozze di Sacchi Giuseppe ed in seconde nozze di Giannini Alfonso, dom. a Como.	Cazzaniga *Giuseppina-Alfonsina* di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	349858	881, 50	*Saverino* Modesto fu *Antonino*, minore sotto la patria potestà della madre Alloggio *Maria-Carolina*, vedova *Saverino*, dom. a Barletta (Bari).	*Severino* Modesto fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Alloggio *Carolina*, vedova *Severino*, dom. a Barletta (Bari).
Cons. 3,50 % (1906)	101054	980 —	Brida di Lessolo Enrichetta fu Giuseppe, moglie di *Savino* Realis, dom. in Ivrea (Torino), vincolata come dote della titolare.	Brida di Lessolo Enrichetta fu Giuseppe, moglie di *Carlo-Savino* Realis, dom. in Ivrea (Torino), vincolata come dote della titolare.
Id.	753891 742049	84 — 157, 50	Furno *Rosa* fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre Ciocchetti Matilde vedova Furno Secondo, dom. a Biella.	Furno *Clotilde-Giuseppina-Rosa* fu Secondo, minore, ecc., come contro.
Id.	742050	49 —	Come sopra, con l'usufrutto vitalizio a favore di Ciocchetti Matilde di Giuseppe ved. di Furno Secondo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	152714	87, 50	Barone Elisa fu Alfredo, nubile, dom. a Capriglia di Pellezzena (Salerno).	Barone Elisa fu Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Stano Maria-Antonia fu Cosimo, ved. di Barone Alfredo e moglie in seconde nozze di Barone Nicola*, domiciliata a Capriglia di Pellezzano (Salerno).
P. R. 3,50 %	260418	80, 50	Dato Francesco fu Francesco, dom. a Cianciana, con usufrutto vitalizio a favore di Castellano *Filippa* fu Giuseppe, ved. di Dato Francesco.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Castellano *Maria-Filippa* fu Giuseppe, ved. di Dato Giuseppe.
Id.	475152 475153	238 — 535, 50	Bacci Alessandrina fu Baccio, moglie di Docimo *Enrico* fu Michele, dom. a Napoli, vincolata.	Bacci Alessandrina fu Baccio, moglie di Docimo *Saverio* fu Michele, dom. a Napoli, vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	164073	52, 50	Negro *Francesco* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Savigliano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Meineri Margherita* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. a Savigliano.	Negro *Michele-Francesco* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Savigliano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Mejneri Maria-Margherita-Lucia* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. in Savigliano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5521)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	348947	500,50	Nava *Camillo* fu Clemente, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Nava *Camilla* fu Clemente, *minore sotto la patria potestà della madre Tansi Teresa, ved. Nava*, dom. a Caravaggio (Bergamo).
Id.	348946	500,50	Nava Luigi fu Clemente, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Nava Luigi fu Clemente, minore ecc., come sopra
Id.	348945	1004,50	Pozzi Mario di Luigi, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Pozzi Mario di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Caravaggio (Bergamo).
Cons. 3,50 %	798059	3605 —	Legrenzi *Serafina-Maria* fu Samuele, nubile, dom. in Bergamo.	Legrenzi *Maria-Serafina* fu Samuele, nubile, dom. in Bergamo.
P. R. 3,50 % (1934)	262678	231 —	Bensi *Ermido* fu Angelo, minore *sotto la patria potestà della madre* Massini Giustina, ved. Bensi, dom. a Piancastagnaio (Siena).	Bensi *Ermidio* fu Angelo, minore *sotto la tutela della matrigna* Massini Giustina, ved. Bensi, dom. a Piancastagnaio (Siena).
P. R. 3,50 %	155991	168 —	Sieni Umberto fu Michele, *minore sotto la patria potestà della madre* Bonanno Giuseppa di Pietro, dom. in Messina.	Sieni Umberto fu Michele, *sotto la tutela legale di* Bonanno Giuseppa di Pietro, dom. in Messina
Id.	285725	1050 —	Lucarelli Francesco, Antonio, Maddalena, Pietrina, Luigi, Giovanni, *Aristide* e Paolo di Lorenzo, dom. a Cave di Roma, donatari indivisi del padre, con usufrutto vitalizio a favore di Lucarelli Maddalena di Lorenzo, moglie di Mazzenga Edmondo.	Lucarelli Francesco, Antonio, Maddalena, Pietrina, Luigi, Giovanni, *Giuseppe-Aristide* e Paolo di Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	359893	140 —	Rollero Aurelio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Ravenna Luisa* fu Andrea ved Rollero, dom in Cavi di Lavagna (Genova); con usufrutto a Ravenna Luisa fu Andrea, ved di Rollero Domenico, dom. in Cavi di Lavagna (Genova).	Rollero Aurelio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Ravena o Ravenna Luigia detta Luisa*, fu Andrea, ved. Rollero, dom in Cavi di Lavagna (Genova); con usufrutto a *Ravena o Ravenna Luigia detta Luisa*, fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	147574	73,50	Leporini *Mariannina* fu Giuseppe, ved. di Leporini Raffaele, dom in Diamante (Cosenza); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Leporini *Battista* fu Fedele, dom. in Diamante	Leporini *Maria-Diletta-Aquilina* fu Giuseppe, ved di Leporini Raffaele, dom in Diamante (Cosenza); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Leporini *Francesco-Michelangelo-Battista* fu Fedele, dom. in Diamante.
Id.	147575	73,50	Leporini *Marietta* fu Giuseppe, moglie di Calafiori Luigi, dom. in Diamante (Cosenza) con l'usufrutto vitalizio a Leporini Battista fu Fedele, dom. in Diamante.	Leporini *Maria-Angela* fu Giuseppe, moglie di Calafiori Luigi, dom. in Diamante (Cosenza) con l'usufrutto vitalizio a Leporini *Francesco-Michelangelo-Battista* fu Fedele dom. in Diamante
Cons. 3,50 % (1906)	473972	14 —	Ballauri Teresa fu *Sebastiano*, nubile, dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Maddalena Fia* fu Giovanni-Domenico, ved Ballauri Sebastiano, dom. a Farigliano (Cuneo).	Ballauri Teresa fu *Sebastiano o Giovanni-Sebastiano*, nubile dom a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Fia Maddalena* o *Fia Maria-Maddalena* fu Giovanni-Domenico, ved. Ballauri Sebastiano o Ballauri *Giovanni-Sebastiano*, dom. a Farigliano (Cuneo).
Id.	473973	14 —	Ballauri Emilia fu *Sebastiano*, minore sotto la patria potestà della madre *Fia Maddalena*, dom. a Farigliano (Cuneo) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Maddalena Fia* fu Giovanni-Domenico ved. Ballauri Sebastiano, dom. a Farigliano (Cuneo).	Ballauri Emilia fu *Sebastiano o Giovanni-Sebastiano*, minore sotto la patria potestà della madre *Fia Maddalena* o *Fia Maria-Maddalena*, dom. a Farigliano (Cuneo), vincolato di usufrutto come sopra.
Id.	473975	14 —	Ballauri *Antonietta* fu *Sebastiano*, moglie di Carlo Arnaldi, dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto, come sopra.	Ballauri *Antonia fu Sebastiano o Giovanni-Sebastiano* moglie di Carlo Arnaldi dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto, come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	415946	21 —	Migliardi O'Riordan *Renata* di Vittorio sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano, con l'usufrutto a Migliardi O'Riordan Vittorio di Giovanni	Migliardi O'Riordan *Maria-Renata* di Vittorio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	134991	3500 —	Palladini Pietrantonio, Remo, Iolanda e Maria fu Giacomo, *minori sotto la patria potestà della madre Biondi Angelamaria, ved. Palladini*, dom. in Avezzano (Aquila); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondi Angelamaria fu *Gerardo*, ved. Palladini, dom. in Avezzano (Aquila).	Palladini Pietrantonio, Remo, Iolanda e Maria fu Giacomo, *eredi indivisi del padre*, dom. in Avezzano (Aquila); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondi Angelamaria fu *Berardo* ved. Palladini, dom. in Avezzano (Aquila).
Id.	142115	215 —	Bergamino Pasqualina fu *Antonio*, moglie di Nunziata Ferdinando dom. a S. Gennaro Vesuviano (Napoli).	Bergamino Pasqualino fu *Amodio*, ecc., come contro
Cons. 3,50 %	175171	42 —	Boeri *Armando* di Felice, dom. in Genova; vincolata per cauzione di procuratore del registro.	Boeri *Tullio-Armando-Carlo-Franco* di Felice, ecc., come contro.
Id.	199058	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	275073	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315834	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	361141	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	361142	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	690156	315 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	31664	140 —	Rossetti *Tullo* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre D'Angeli Severina fu Severo, ved. Rossetti dom. a Varese (Como).	Rossetti *Tullio* fu Alfredo minore ecc., come contro.
Id.	38201	836,50	Levi Luigia di Vito, moglie di Melli *Carlo*, dom. a Ferrara. Usufrutto vitalizio a Levy Esther di Marco, ved. di Castelbolognesi Giacomo, dom. a Roma.	Levi Luigia di Vito, moglie di Melli *Florio-Carlo*, dom. in Ferrara. Usufrutto come contro.
Id.	204409	21 —	Rossi Giulio fu Damiano, minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Enrichetta*, ved. Rossi *Domenico*, dom. a Ponzone (Novara).	Rossi Giulio fu Damiano minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Amabile-Federica* ved. di Rossi *Damiano*, dom. a Ponzone (Novara).
Id.	204410	17,50	Rossi Paolina fu Damiano, minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Enrichetta*, ved. di Rossi Domenico, dom. a Ponzone (Novara).	Rossi Paolina fu Damiano minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Amabile-Federica* ved. Rossi Damiano, dom. a Ponzone (Novara).
P. R. 3,50 %	19774	1095,50	*Gattagrisi Maria-Antonia* fu Vincenzo, moglie di Moscatelli Vito, dom. in Grumo Appula (Bari).	*Gattagrisa Mariantonia* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	17017	94,50	Embabi *Annina* fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina, ved. Embabi con usufrutto vitalizio a favore di Muzzolon Caterina fu Gia Giacomo, ved. Embabi dom. a Padova.	Embabi *Amina* fu Ismael, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	154106	170 —	Fasciano Umberto, Emanuele e *Francesco* fu Emanuele, minori sotto la patria potestà della madre *Brescia*-Filomena, dom. a Bari.	Fasciano Umberto, Emanuele e *Francesca* fu Emanuele minori sotto la patria potestà della madre *Bucci* Filomena, dom. a Bari
P. R. 3,50 % (1934)	376393	77 —	*Rotelli* Angela fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Militello Silvestra, ved. di *Rotelli* Vito. dom. a Troina (Catania).	*Rotella* Angela fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Militello Silvestra vedova *Rotella* Vito, dom. a Troina (Catania).
Rendita 5 %	10397	2375 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille ved. *Breccia* rimaritata Barberis Francesco, interdetta sotto la tutela del marito, dom. a Genova	Agerli Maria-Stefana fu Achille ved. *Freccia*, rimaritata, ecc., come contro.
Id.	10398	285 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille. moglie di Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, interdetta sotto la tutela del marito. dom. a Genova.	Agerli Maria-Stefana fu Achille, ved. Freccia, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % Cons. 3,50 %	10396 804557	4195 — 6545 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. Freccia moglie in seconde nozze di Barberis Francesco, interdetta sotto la tutela di quest'ultimo, dom. a Genova.	Agerli Maria-Stefana fu Achille ved. Freccia, ecc., come contro.
Id.	804556	7000 —	Come sopra, vincolato per dote.	Come sopra, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	279927	154 —	Fubini *Lidia* di Samuel minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria con annotazione di vincolo di inalienabilità.	Fubini *Gentile* di Samuel, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 256

del 21 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,23
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,47
Belgio (Belgas)	3,2975
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7239
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,95
Id. Id. 5 % (1936)	95,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,475
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,575
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,62

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 257

del 22 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,13
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,47
Belgio (Belgas)	3,2975
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,13
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7234
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,55
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,85
Id. Id. 5 % (1936)	95,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,60
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,575

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Acireale (Catania), Casarano (Lecce), Lipari (Messina), Maglie (Lecce), Manerba (Brescia), Patti (Messina), Pozzolengo (Brescia), Rogliano (Cosenza) e Scigliano (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale; del Monte di credito su pegno di Casarano, con sede in Casarano; del Monte di credito su pegno di Lipari, con sede in Lipari; del Monte di credito su pegno di Maglie, con sede in Maglie; del Monte di credito su pegno di Manerba, con sede in Manerba; del Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti; del Monte di credito su pegno di Pozzolengo, con sede in Pozzolengo; del Monte di credito su pegno di Rogliano, con sede in Rogliano; del Monte di credito su pegno di Scigliano, con sede in Scigliano;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) dott. Giuseppe Barbagallo, per il Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania);

2) Nicolangelico Sponsiello, per il Monte di credito su pegno di Casarano, con sede in Casarano (Lecce);

3) rag. Giuseppe Prosilio, per il Monte di credito su pegno di Lipari, con sede in Lipari (Messina);

4) dott. Sante Cezza, per il Monte di credito su pegno di Maglie, con sede in Maglie (Lecce);

5) rag. Bortolo Donati, per il Monte di credito su pegno di Manerba, con sede in Manerba (Brescia);

6) dott. Nunzio Greco, per il Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti (Messina);

7) dott. Antonio Marai, per il Monte di credito su pegno di Pozzolengo, con sede in Pozzolengo (Brescia);

8) Alfredo Montemurri, per il Monte di credito su pegno di Rogliano, con sede in Rogliano (Cosenza);

9) avv. Antonio De Marco, per il Monte di credito su pegno di Scigliano, con sede in Scigliano (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5550)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Dovara è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5551)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo lucano Manna, Scojni, Farenga, Di Canio, con sede in Muro Lucano (Potenza).

Nella seduta tenuta il 17 dicembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo lucano Manna, Scojni, Farenga, Di Caino, con sede in Muro Lucano (Potenza), il gr. uff. Arturo Martuscelli è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5552)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di arte scenica e letteratura drammatica nel Regio conservatorio di musica di Parma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 aprile 1939-XVII, che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli, al posto d'insegnante di arte scenica e letteratura drammatica (gruppo *A*, grado 10°), nel Regio conservatorio di musica di Parma con l'annuo stipendio di L. 12.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 2300 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indi-

care il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la Causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43), abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto assistenti in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal segretario o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal segretario o da uno dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato della Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale od i cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) laurea in lettere o diploma della R. Accademia d'arte drammatica o altro titolo equivalente;

L) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candiadto ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

M) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), *L*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5558)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di arte scenica nel Regio conservatorio di musica di Napoli

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 aprile 1939-XVII, che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII;

Decreta:

È indetto il concorso, per titoli, al posto d'insegnante di Arte scenica (gruppo *A*, grado 10°) nel R. Conservatorio di musica di Napoli con l'annuo stipendio di L. 12.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 2300 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XIV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43), abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla suprema autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio

o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) laurea in lettere o diploma della R. Accademia d'arte drammatica o altro titolo equipollente;

L) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

M) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*) *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*) e *L*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale Antichità e Belle Arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(5559)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero esteri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1330, che approva il regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1945, che reca modificazioni al predetto regolamento;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XVI, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 che estende ai militari in servizio non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVIII;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 4 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

A tale concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 6 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dal l'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di statura non inferiore a m. 1.75 salva l'eccezione prevista dal R. decreto 3 dicembre 1934, n. 1945, modificato dall'art. 8 comma 1° del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, che è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità militari competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli altri requisiti che danno titolo di preferenze ai sensi delle vigenti disposizioni saranno comprovati mediante certificato rilasciato in carta legale delle autorità competenti:

8) diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare);

9) dichiarazione di avere conoscenza della lingua francese, ciò che potrà essere accertato, con apposita prova a norma del seguente art. 5;

10) certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso: dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma anche, il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità diligenza ed idoneità dell'aspirante, con la indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

13) fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

14) ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova orale di esame al fine di stabilire se effettivamente essi abbiano la richiesta conoscenza pratica della lingua francese.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Art. 7.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: CIANO

(5606)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI:

1)	Dott. Atzori Livio	con punti	49.96/100
2)	» Monaci Angelo	»	49.10/100
3)	» Baisi Maurizio	»	45.42/100
4)	» Tolomei Felice	»	44.62/100
5)	» Luchetti Emilio	»	44.43/100
6)	» Malavasi Luigi	»	42.59/100
7)	» Giovagnoli Egidio	»	41.78/100
8)	» Leone Domenicantonio	»	38.51/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: RAPISARDA

(5565)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1938-XVII;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto per i Consorzi di Capriati al Volturno, Castelmauro, Gallo, Filignano e la condotta comunale di Guglionesi, concorsi banditi con decreto prefettizio n. 2301 in data 31 dicembre 1937-XVI:

1) Pace dott. Ferdinando . . . . . con punti 48,03/100
2) Piccirillo dott. Francesco . . . . . » » 45,97/100
3) Serrazanetti dott. Mauro . . . . . » » 43,96/100
4) Parisi dott. Bartolomeo . . . . . » » 42,16/100
5) Gianfranceschi dott. Giuseppe . . » » 40,59/100
6) Marino dott. Matteo . . . . . . » » 40,21/100
7) Morozzi dott. Giovanni . . . . . » » 39,89/100
8) Santaroni dott. Giovanni . . . . . » » 39,87/100
9) Fabbri dott. Teodoro . . . . . . » » 39,33/100
10) Ciriello dott. Antonio . . . . . . » » 38,09/100
11) Gagliardi dott. Leonida . . . . . » » 37,90/100
12) Rosa dott. Giovanni . . . . . . » » 36,33/100
13) Buquicchio dott. Cesare . . . . . » » 36,28/100

Campobasso, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto prefettizio pari numero e data del presente, col quale si approva la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVI, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Pace dott. Ferdinando per la condotta comunale di Guglionesi;
2) Piccirillo dott. Francesco per il Consorzio di Castelmauro ed uniti;
3) Serrazanetti dott. Mauro per il Consorzio di Capriati al Volturno ed uniti;
4) Parisi dott. Bartolomeo per il Consorzio di Gallo e Letino;
5) Gianfranceschi dott. Giuseppe per il Consorzio di Filignano ed uniti.

Campobasso, addì 12 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(5564)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, n. 37239, col quale veniva bandito il concorso ai posti di veterinario condotto dei Consorzi veterinari tra i comuni di Alatri, Collepardo, Fumone e Sant'Apollinare, Sant'Andrea, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallemaio, resisi vacanti entro il 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso con sede in Roma;

Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione con verbale 9 agosto 1939-XVII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 26 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto di cui sopra vacanti al 30 novembre 1937-XVI:

1) Tolomei Felice . . . . punti 44,62/100
2) Lanna Vincenzo . . . . » 41,18/100
3) Ponari Aurelio . . . . » 41 /100
4) Leone Domenicantonio . . . . » 38,51/100
5) Igliozzi Mondino . . . . » 36,41/100

Frosinone, addì 14 dicembre 1939-XVIII

p. *Il prefetto*: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto dei Consorzi veterinari fra i comuni di Alatri, Fumone, Collepardo e Sant'Apollinare, Sant'Andrea, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallemaio;

Viste le domande presentate dai candidati risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi dai medesimi indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, e destinati a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuno indicati:

1) Tolomei Felice al Consorzio di Alatri, Fumone e Collepardo;
2) Lanna Vincenzo al Consorzio di Sant'Apollinare, Sant'Andrea, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallemaio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 14 dicembre 1939-XVIII

p. *Il prefetto*: ZACCHI

(5563)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.